



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Universitätsbibliothek Paderborn

Acta Ecclesiae Mediolanensis

Acta Synodalia Dioecesana Ecclesiae Mediolanensis, Pars Secunda

Borromeo, Carlo

Brixiae, 1603

Deputati à dar le licenze.

urn:nbn:de:hbz:466:1-11399

scriptis la licenza di mangiare nella Quaresima, carne, ouero oui, butiro, e simili cibi; la vsino moderatamente, e con pietà christiana: nè mangino tali cibi in publico, nè alla presenza di tutti i suoi di casa; ma in luogo appartato, e ritirato, e con vn dolore intimo prendano così fatto cibo; poiche nel tempo che gli altri digiunano, loro non lo possono fare.

I Medici poi, per quel che tocca à loro, si ricordino, che il Christiano ha d'hauer cura del corpo talmente, che maggior conto ha da tener della salute dell'anima.

Però vedano bene, di non partecipare de i peccati d'altri, con la facilità è larghezza loro nel far fede della necessità de cibi prohibiti.

Vltimamente ogn'vno attenda con tanta pietà e diligenza alla santità della vita, che se non ogni giorno, almeno tutte le Domeniche possa santamente comunicarsi: come già fu instituito religioso nella santa Chiesa.

Finalmente esortiamo, & amoniamo tutti, che essendo questo tempo quaresimale, tempo consecrato à digiuno, e tempo di penitenza; ciascuno con l'obbligo che ha, di astenersi da i cibi vietati, s'astenga insieme da ogni sorte di delizie; e sopra ogni cosa fugga il peccato, e l'occasione di peccare.

Il tempo di Quaresima è tempo accettabile, e tempo di salute, che così lo chiama la Chiesa santa.

Ciascuno però cerchi con ogni maggior studio, di piacere à Dio; di far la sua santissima volontà; di spogliarse de i vitij; di far bene; e per ogni via esercitarsi per quāto può, nelle virtù, & opere christiane: che quest'è il digiuno, che per bocca d'Isaia profeta Iddio dice che gli è accetto, e grato.

Speriamo, che ogn'vno in questo tempo non perderà tempo; ma che attenderà all'accumularsi gratie, e meriti di vita eterna; il che Iddio conceda per sua diuina misericordia. In quarum rerum testificationem hoc edictum manu nostra signatum, & subscriptione Cancellarij nostrae Ecclesiae Mediolanensis, sigilloq; Archiepiscopali S. Ambrosij mu-

nitum, publicè affigi mandauimus. Huiusmodi quatenus Dominico die in Quinquagesima, aut alio die festo Dominicae primae Quadragesimae proximè precedente, de more promulgari iubemus. Dat. Mediolani in aedibus Archiep. die quarto Februarij 1581.

Deputati à dar le licenze.

Deputiamo nella Città il Reuerendo Canonico Ordinario Penitenciero della nostra Chiesa Metropolitana, à dar licenza, à chi harà necessità di mangiare come di sopra, cibi prohibiti nella Quaresima.

Deputiamo per il medesimo effetto nella Diocesi ciascun Parocho nella sua propria parochia.

Ordiniamo, che nella Città non si dia la sudetta licenza, à chi non esibirà nella forma stabilita per ordine nostro la fede del proprio Curato; & anco del Medico, quāto à quelli che lo possono hauere. Il medesimo quāto alla fede del Medico ordiniamo che si offerui nella Diocesi.

In oltre deputiamo per quelli, che pretendono hauer legitimo impedimento, e causa di essere escusati dal digiunare, il proprio Parocho ad approuar la causa, & impedimento loro, e darle la licenza in scriptis: nella qual cosa incarichiamo la coscienza di esso Parocho.

Edictum de sacra ordinatione.

Carolus S. R. E. Presb. Cardinalis Tit. S. Praxedis, Dei & Apostolicae sedis gratia Archiepiscopus S. Ecclesiae Mediolanen.

Magna est sacramenti ordinis dignitas, magnaq; huius dignitatis praestantia: ac magni propterea ponderis est, maximiq; momenti, sacros ordines, & conferre, & suscipere: id quod cum sepe beatus Apostolus Paulus multis verbis doceat; tum aliorum etiam Apostolorum exempla monent; tum sacrosancta praeterea ecclesiae instituta planè declarant: quibus cautum est, sacram ordinationem solenniter haberi certis statibus quatuor anni temporibus, orationi & ieiunio consecratis: tum id ipsum itè aperte signi-